

Dott. ALBERTO SCIOLLA L.P. - Presidente -

ANGELO GIULIANO REL.

....

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 9 gennaio 1984 Grimaldi Giovambattista, premesso che aveva convissuto con Galdieri Rosa vedova Corbetta, che a questa aveva dato in comodato l'appartamento di sua proprietà sito in Cassino via Silvio Spaventa n. 5 e che l'immobile, nonostante le sue reiterate richieste, non gli era stato rilasciato, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Cassino la nominata comodataria chiedendo che, previa declaratoria di risoluzione del contratto di comodato, costei fosse condannata al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni derivati dal ritardo nella riconsegna.

Instauratosi il contraddittorio la convenuta resisteva alla domanda deducendo di detenere legittimamente l'appartamento dell'attore in forza di scrittura privata 22 gennaio 1980 con la quale, in corrispettivo di servizi e prestazioni già forniti e fornendi, il suo convivente le aveva concesso l'alloggio in comodato vita natural durante salvo che essa di sua iniziativa avesse posto fine alla convivenza. Aggiungeva che tale evento non si era verificato perché la convivenza era cessata per fatto e colpa esclusiva dell'attore il quale era andato a convivere altrove con un'altra donna. Chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda.

Il Tribunale adito, con sentenza in data 2/16 ottobre 1985, in accoglimento della domanda, dichiarava risolto il contratto di comodato e condannava la convenuta al rilascio dell'appartamento.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza ora impugnata, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda.

La Corte escludeva la nullità del contratto di comodato non ravvisando nella convivenza more uxorio alcuna contrarietà a norme imperative né all'ordine pubblico né al buon costume e osservando, in particolare, che la non contrarietà al buon costume deriva dal fatto che tale convivenza si fonda su una società naturale che è alla base della famiglia legittima e non contrasta con le concezioni etiche della attuale coscienza sociale.

Avverso detta sentenza Grimaldi Giovambattista ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Galdieri Rosa ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe errato nel respingere la sua domanda di risoluzione del contratto di comodato dell'appartamento da lui concesso alla sua convivente vita natural durante. Gli errori consisterebbero nel non avere considerato che tale patto, poiché si basa sulla convivenza more uxorio e poiché sarebbe "penalizzante" in caso di cessazione della convivenza, sarebbe illecito perché contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

La censura è infondata.

La convivenza more uxorio tra un uomo ed una donna in stato libero non costituisce causa di illiceità e quindi di nullità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali dall'uno a favore dell'altra o viceversa solo perché il contratto sia collegato a detta relazione, in quanto tale convivenza,

ancorché non disciplinata dalla legge, non è illecita non potendo considerarsi di per sé contraria né a norme imperative, non esistendo norme di tale natura che la vietino; né all'ordine pubblico, che comprende i principi fondamentali informatori dell'ordinamento; né al buon costume, inteso - naturalmente a norma delle disposizioni del codice civile (v. articoli 1343 e 1354 di tale codice - come il complesso dei principi etici costituenti la morale sociale in un determinato tempo e in un determinato luogo.

In particolare, tale convivenza non è vietata dal vigente ordinamento, anzi è presa in considerazione da alcune disposizioni di legge. Si cita a tale proposito l'articolo 317 bis del codice civile (introdotto dall'articolo 140 della legge 19 maggio 1975 n. 151) che la prevede espressamente stabilendo che se il riconoscimento del figlio naturale è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi "qualora siano conviventi".

Anche la Corte Costituzionale - sia pure in particolari casi e a determinati fini (diritto all'abitazione) - ha riconosciuto rilevanza alla convivenza more uxorio.

Infatti, con sentenza, n. 404 in data 7 aprile 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 comma 1° della legge 27 luglio 1978 n. 392:

- a) nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, "il convivente more uxorio" di quest'ultimo;
- b) nella parte in cui non prevede "la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale".

Con successiva sentenza n. 559 in data 20 dicembre 1989 la stessa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 18 commi 1° e 2° della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984 n. 64 nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione di alloggi di edilizia popolare ed economica, ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole; e ciò a tutela del convivente rimasto nell'immobile abbandonato dall'assegnatario.

Infine, anche la giurisprudenza di questa Corte ha escluso l'illiceità della convivenza more uxorio, una volta cessati gli effetti civili del matrimonio (sentenza 29.11.1976 n. 4489).

Dunque, può concludersi nel caso di specie che non è nullo per illiceità un contratto con cui un soggetto abbia attribuito alla propria convivente il diritto di comodato di un suo appartamento a tempo limitato o vita natural durante.

Le considerazioni sopra esposte comportano la infondatezza anche dell'affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui il contratto per cui è causa sarebbe contrario all'ordine pubblico sotto il profilo che la convivenza era stata qui posta in essere "senza alcun riconoscimento formale e al di fuori della partecipazione degli organi statali". Infatti, tali caratteri sono propri della convivenza come sopra esaminata e giudicata non illecita.

Del pari infondata è la tesi del ricorrente secondo cui il contratto in esame sarebbe per lui "penalizzante" nel caso di una sua decisione di porre termine alla convivenza.

Infatti, tale asserita penalizzazione non è configurabile nel caso in esame perché il contratto stipulato inter partes non prevede a carico di lui alcuna clausola penale né alcun'altra conseguenza negativa in tale ipotesi.

Ogni altra questione, riguardante peraltro non il ricorrente ma la controparte, è, prima di ogni altra considerazione, inammissibile perché nuova.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

La condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione consegue ex art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in lire, 33.100 oltre lire 2.000.000 per onorari.

Così deciso in Roma il 9 ottobre 1992 nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 8 GIU. 1993.